

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 49

Adunanza 7 dicembre 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1298 – 44677/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA e UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

**Premesso** che per il Comune di Riva Presso Chieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 029-13936 del 15/11/2004;
- ⇒ ha approvato con le Deliberazioni C.C. n. 43 del 23/11/2006 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 26/10/2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 08/11/2010, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 139/2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.066 abitanti nel 1971, 2.769 abitanti nel 1981, 3.563 abitanti del 1991 e 3.833 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in costante

aumento con un picco pari all'**34%** nel decennio 1971-1981, stabilizzatosi al **7,6 %** nell'ultimo decennio;

- ≡ superficie territoriale di 3.584 ettari di collina, di cui 3.575 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il **99 %** del territorio comunale) e 9 ettari con pendenze tra i 5° e i 20°; in riferimento capacità d'uso dei suoli si evidenzia che 3.225 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup> (pari a circa il **90%** del territorio comunale);
- ≡ sistema produttivo: non è classificato dal P.T.C. tra i bacini produttivi;
- ≡ risulta compreso nel *Circondario di Torino, sub – ambito "Area Chieri"*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e attuazione degli interventi che gli competono;
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ≡ è individuato dal P.T.C. come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*";
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dall'Autostrada A21 Torino-Piacenza, dalla ex Strada Statale n. 10 ora d'interesse Regionale (nel tratto Torino – Chieri – confine Provincia), dalla Strada Provinciale n. 120 di *Riva di Chieri* e n. 121 di *Arignano*;
  - è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria regionale Torino - Asti;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Banna di Santena, Rio Borgallo, Rio del Gerbido, Rio Scarosa, Rio del Busso, Rio del Molino della Torre, Rio di Aranzone, Rio di Arbietto, Rio Riassola, Rio Santena
  - il SIT Provinciale rileva la presenza di 740 ettari di superficie compresi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (ex Legge 431/85);
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 544 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-50 anni;
- ≡ tutela ambientale:
  - una porzione del territorio di 3.443 ettari è individuata come *area a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee*;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 26/10/2010;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 6 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'adeguamento urbanistico del Piano vigente al sottopasso in progetto al KM 21+120 della S.R. n. 10 "*Padana Inferiore*" e delle connesse opere fognarie.

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), la compatibilità con il P.T.C. e la Deliberazione di adozione della Variante riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/12/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 26/11/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., del Comune di Riva presso Chieri, adottato con deliberazione C.C. n. 29 del 26/10/2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Riva Presso Chieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta